

CORONAVIRUS

SINTESI COMPLETA DI TUTTE LE DISPOSIZIONI

4. PROROGA DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

Aprile 2020



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

Indice

- 4.1 Sospensione di versamenti tributari e contributivi
- 4.2 Conferma delle precedenti sospensioni
- 4.3 Proroga della sospensione delle ritenute
- 4.4 Versamento di acconti ridotti
- 4.5 Imposta di bollo su fatture elettroniche
- 4.6 Rimessione in termini dei versamenti del 16 marzo
- 4.7 Menzione per la rinuncia alle sospensioni

4.1 Sospensione di versamenti tributari e contributivi

RIFERIMENTO



DL 23/20, ARTICOLO 18

Soggetti beneficiari	Oggetto
<p>➤ Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi :</p> <p>a) di almeno il 33% se nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ad euro 50 milioni;</p> <p>b) di almeno il 50% se nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori ad euro 50 milioni.</p> <p>➤ Soggetti che hanno iniziato l'attività di impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.</p>	<p>Sospensione dei termini per i versamenti in autoliquidazione che scadono ad aprile e/o maggio 2020 relativi a :</p> <ul style="list-style-type: none">• Ritenute alla fonte previste dagli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato) e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta;• Imposta sul valore aggiunto;• Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

- A prescindere dall'ammontare dei ricavi e compensi del periodo di imposta precedente è prevista la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza ad aprile e maggio 2020 per i soggetti che:
1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle **province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**;
 2. hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nei mesi di marzo e/o aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

4.1 Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Soggetti beneficiari	Oggetto
➤ Enti non commerciali , compresi gli enti del Terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa	Sospensione dei termini per i versamenti in autoliquidazione che scadono ad aprile e/o maggio 2020 relativi a: <ul style="list-style-type: none">• Ritenute alla fonte dagli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973 e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali;• Contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti sospesi indicati in precedenza devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (articolo 18 comma 7 DL 23/2020).

4.1 Sospensione di versamenti tributari e contributivi

CHIARIMENTI
CIRCOLARE AGENZIA
DELLE ENTRATE
N. 9/E DEL 13.4.2020



- Nei casi in cui non sussiste l'obbligo della emissione della fattura o del corrispettivo (es. operazioni previste dall'articolo 74 del Testo Iva) il riferimento a fatturato e corrispettivo può essere esteso al concetto di ricavi e compensi;
- Per i soggetti che in virtù dell'attività esercitata certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie sulla somma dei due elementi;
- Relativamente alla sospensione dei versamenti di aprile 2020 il requisito della diminuzione del fatturato in precedenza citato dovrà essere verificato mediante un confronto tra marzo 2020/marzo 2019. Relativamente alla sospensione dei versamenti di maggio il confronto dovrà essere effettuato tra aprile 2020/aprile 2019.

4.1 Sospensione di versamenti tributari e contributivi

CHIARIMENTI
CIRCOLARE AGENZIA
DELLE ENTRATE
N. 9/E DEL 13.4.2020



- Il calcolo del fatturato dei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020 deve essere effettuato prendendo a riferimento le operazioni effettuate, ai fini Iva, in tali mesi e che hanno partecipato alla relativa liquidazione periodica Iva, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi non rilevanti ai fini Iva. Relativamente alle fatture immediate la data da prendere a riferimento è quella della fattura medesima, mentre per le fatture differite la data è quella del DDT richiamato in fattura;
- Anche per i contribuenti che liquidano l'Iva con cadenza trimestrale il confronto del fatturato dovrà essere effettuato con riferimento ai mesi di marzo e aprile del 2020 e del 2019;
- L'Amministrazione Finanziaria ha fornito ulteriori specifici chiarimenti con riferimento alle imprese agricole, agli enti non commerciali, agli autotrasportatori.

4.1 Sospensione di versamenti tributari e contributivi

RIFERIMENTO

DL 23/20, ARTICOLO 18, COMMA 9

CONTROLLI DA PARTE
DELL' AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

Per espressa previsione normativa, sono previste specifiche forme di cooperazione tra l' Agenzia delle Entrate, l' Inps e l' Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto dei requisiti, principalmente relativi alla diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, necessari per poter usufruire della sospensione dei versamenti in precedenza citati.

4.2 Conferma delle precedenti sospensioni

RIFERIMENTO



DL 18/20, convertito in Legge con modifiche, ARTICOLO 61

Soggetti beneficiari	Versamenti sospesi	Norma
Operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica (imprese turistico ricettive, federazioni sportive, bar, ristoranti etc. – si veda la tabella che segue per i dettagli), qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all'art. 18, commi da 1 a 7, del DL Liquidità	Conferma delle sospensioni già in essere per il mese di marzo, aprile e, solo per alcuni soggetti, per il mese di maggio dei versamenti di: <ul style="list-style-type: none">- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,- contributi previdenziali e assistenziali,- premi per l'assicurazione obbligatoria,- Imposta sul valore aggiunto.	Art. 61, DL 18/20

4.2 Conferma delle precedenti sospensioni

Soggetti beneficiari	Versamenti sospesi	Norma
<p>I seguenti soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:</p> <p>a) Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator,</p> <p>b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p> <p>c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi</p> <p>d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p><i>(Segue)</i></p>	<p>Sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile:</p> <p>a) i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,</p> <p>b) i versamenti ed adempimenti di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria,</p> <p>Sospesi nel mese di marzo:</p> <p>c) i versamenti relativi all'IVA.</p> <p>I versamenti sospesi sono da effettuare entro il 31 maggio in un'unica soluzione o in 5 rate a partire da maggio.</p>	<p>Art. 61, commi 1 e 2, DL 18/20</p>

4.2 Conferma delle precedenti sospensioni

Soggetti beneficiari	Versamenti sospesi	Norma
<p>f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela e di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p> <p>l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</p> <p>m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;</p> <p>n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;</p> <p>t) alle ONLUS di cui all'articolo 10, D.Lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. n. 266/1991, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017.</p>	(segue)	(segue)

4.2 Conferma delle precedenti sospensioni

Soggetti beneficiari	Versamenti sospesi	Norma
Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.	Confermata la sospensione dei versamenti scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 di ritenute alla fonte dei redditi di lavoro dipendente, assimilato. I versamenti sospesi sono da effettuare entro il 31 maggio in un'unica soluzione o in 5 rate a partire da maggio.	Articolo 61, commi 3 e 4, DL 18/2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.	Sospesi per il mese di maggio : <ul style="list-style-type: none">- i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,- i versamenti e gli adempimenti di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria Da effettuare entro il 30 giugno in un'unica soluzione o in 5 rate a partire da giugno	Articolo 61, comma 5, DL 18/2020

4.2 Conferma delle precedenti sospensioni

CODICI ATECO



Con le Risoluzioni n. 12/2020 e 14/2020 l'Agenzia delle Entrate ha individuato a scopo meramente indicativo i codici ATECO a cui si applicano le sospensioni

IVA DI APRILE



valgono le stesse regole previste per le altre imprese (quindi si applicano i paletti relativi al fatturato)

4.3 Proroga della sospensione delle ritenute



4.3 Proroga della sospensione delle ritenute

CHIARIMENTI
CIRCOLARI AGENZIA
DELLE ENTRATE
N. 8/E DEL 3.4.2020
N. 9/E DEL 13.4.2020



- a) Non occorre indicare la ritenuta d' acconto in fattura laddove ricorrano tutte le condizioni previste per l' applicazione della norma agevolativa; laddove venga emessa una fattura elettronica, non va compilato il blocco "Dati Ritenuta" ;
- b) non rilevano, per la determinazione del limite di euro 400.000 individuato dalla norma, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
- c) Occorre effettuare da parte dei percipienti il versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.


4.3 Proroga della sospensione delle ritenute

Confronto	ARTICOLO 19, D.L. 23/2020
Condizioni in capo al percipiente	<p>Ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020</p> <p>Domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato</p> <p>No spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente</p>
Agevolazione	<p>Ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/1973, da parte del sostituto d'imposta</p>

4.3 Proroga della sospensione delle ritenute

Confronto	ARTICOLO 19, D.L. 23/2020
Versamento (da parte del percipiente)	Unica soluzione entro il 31 Luglio 2020 Ovvero In cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Luglio 2020 Senza sanzioni né interessi

4.4 Versamento di acconti ridotti




4.4 Versamento di acconti ridotti

CHIARIMENTI
CIRCOLARE AGENZIA
DELLE ENTRATE
N. 9/E DEL 13.4.2020



- 1) **Ravvedimento operoso:** possibilità di usufruire dell'istituto per rientrare nel margine di scostamento del 20%, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
- 2) **Acconto:** la disposizione deve intendersi riferita all'importo degli acconti complessivamente dovuti per l'anno d'imposta 2020 (e non solo alla I rata)

4.5 Imposta di bollo su fatture elettroniche



Sugli importi versati non sono dovuti interessi né sanzioni.

Restano invariati i termini ordinari per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

4.5 Imposta di bollo su fatture elettroniche

Casistiche	Scadenza
Primo trimestre < Euro 250	20 Luglio
Primo trimestre > Euro 250	20 Aprile
Primo trimestre + secondo trimestre < Euro 250	20 Ottobre
Primo trimestre < Euro 250, ma primo + secondo trimestre > Euro 250	20 Luglio
Terzo trimestre	20 Ottobre
Quarto trimestre	20 Gennaio n+1

Indice

RIFERIMENTO



DL 23/20, ARTICOLO 21

Soggetti beneficiari	Oggetto
Tutti i Contribuenti	I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazione, prorogati al 20 marzo 2020 dall' articolo 60 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l' assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020 .

4.7 Menzione per la rinuncia alle sospensioni

RIFERIMENTO

DL 18/20, ARTICOLO 71

POSSIBILITA'

i contribuenti che decidano di **non avvalersi**, pur ricorrendone i presupposti, di una delle sospensioni di versamenti previste dal Titolo IV e dall' articolo 37 del D.L. 18/2020, possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell' economia e delle finanze.

CONDIZIONI

- Presenza dei presupposti per usufruire di una delle sospensioni di versamenti previsti dal Titolo IV articoli da 60-70 (misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese) e dall' articolo 37 (sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l' assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici) del D.L. 18/2020
- Versamenti effettuati nel rispetto delle scadenze originarie
- Comunicazione al Ministero dell' economia e delle finanze

4.7 Menzione per la rinuncia alle sospensioni

FINALITA'



vantaggio in termini di **immagine** nei confronti dell'opinione pubblica.



Si attende decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità di richiesta di menzione e di rilascio dell'attestazione di menzione da utilizzarsi ai fini commerciali.



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

CLA Consulting S.t.p.
Corso Italia, 13 20122 Milano - Tel. +39 0286997461
info@claconsulting.it

www.claconsulting.it